ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 s.m.i. Parte quarta Rinnovo dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un
impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi

impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 ¿ D15) - Berenato & Garro S.r.l., con impianto in

Comune di Parma, Via Calzolari n. 69/A

n. DET-AMB-2024-6035 del 30/10/2024

Proposta n. PDET-AMB-2024-6328 del 30/10/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno trenta OTTOBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

PREMESSO CHE:

- la Ditta Berenato & Garro Srl, P.IVA 01533660898, con sede legale e impianto in Via Calzolari n.69/A, Comune di Parma (PR) è stata autorizzata con provvedimento prot. 54129 del 29/07/2014 e s.m.i. della Provincia di Parma alla realizzazione e gestione di un impianto per lo svolgimento di operazioni D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- con successivo provvedimento DET-AMB-2016-4037 del 20/10/2016 e s.m.i. Arpae SAC Parma ha rilasciato modifica sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica, contestualmente revocando i precedenti atti autorizzatori.

VISTA:

- l'istanza di <u>Rinnovo</u> dell'Autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, presentata dalla Ditta Berenato & Garro Srl e acquisita da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot. PG/2024/88251 del 14/05/2024;

PRESO ATTO:

- che la domanda di rinnovo non comporta modifiche rispetto a quanto già autorizzato; l'attività svolta consiste nello stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e non prevede lo svolgimento di alcuna attività di lavorazione degli stessi, pertanto non vi è produzione di scarichi reflui, né emissioni convogliate in atmosfera. In merito alla matrice rumore, non essendo previste modifiche, non si prevedono incrementi dei valori di emissioni superiori ai valori attuali, che rientrano nei limiti stabiliti dalle norme vigenti; nulla è mutato nel layout dell'impianto, pertanto si conferma la planimetria già agli atti;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



VISTI:

- i lavori della Conferenza di Servizi, indetta da Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2024/105747 del 07/06/2024 e tenutasi in data 08/07/2024; il Verbale della Conferenza è stato trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. PG/2024/136623 del 25/07/2024;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 12/07/2024, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/129002 del 15/07/2024, in esito a quanto richiesto dagli Enti nel corso della Conferenza di Servizi;
- il parere igienico-sanitario favorevole per tutti gli aspetti di competenza espresso da AUSL Distretto di Parma con nota prot. 54995 del 02/08/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG/2024/142343 del 02/08/2024;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 171307 del 01/07/2024, (acquisito al prot. Arpae PG/2024/152443 del 22/08/2024); tale parere è allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la nota prot. n. 212075.U del 22/08/2024 del Comune di Parma Settore Transizione Ecologica di riscontro alla richiesta prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella quale "(...) Si esprime per quanto di competenza il proprio NULLA OSTA ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e dell'Allegato 1 al D.M. 05/09/94 confermando le prescrizioni già impartite con il precedente parere prot. n. 171307 del 01/07/2024"; tale parere è allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con prot. n. PG/2024/174212 del 27/09/2024 (Allegato 3 al presente provvedimento) in cui, per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione presentata dalla Ditta, "si riconfermano le considerazioni e prescrizioni espresse in occasione della recente modifica sostanziale all'Autorizzazione (vedi protocollo PG/2020/134472 del 18/09/2020), già recepite nella DET-AMB-2020-4690 del 06/10/2020;" ritenendo opportuno l'inserimento di una ulteriore prescrizione relativamente alle modalità di stoccaggio dei rifiuti liquidi;

CONSIDERATO, per le matrici emissioni in atmosfera e scarichi idrici:

- la Ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della L. 445/2000 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/100593 del 31/05/2024) attestante l'invarianza delle condizioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

CONSIDERATO, per la matrice rumore:

- la Ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della L. 445/2000 da tecnico competente in acustica (acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/88251 del 14/05/2024) in cui si attesta che l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre incrementi dei valori di emissioni superiori ai valori attuali, che rientrano nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, in quanto viene richiesto il rinnovo dell'autorizzazione senza incrementi di quantitativo; inoltre l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico e l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità verso i recettori prossimi all'insediamento situati a distanze superiori ai 150 m;

CONSIDERATO, per la matrice rifiuti:

- che non vi sono modifiche alle tipologie dei rifiuti gestiti, alle loro quantità, alle operazioni di trattamento effettuate, rispetto a quanto già autorizzato;



- che la ditta Berenato & Garro S.r.l., alla data del 25/10/2024, con scadenza fino al 22/07/2025, risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta Berenato & Garro S.r.l. con nota del 18/09/2024 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2024/168322 del 18/09/2024 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: "rinnovo autorizzazione n. DET-AMB-2020-4690 del 06/10/2020"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n.01231122296658 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- che la garanzia finanziaria a copertura dell'attività è stata prorogata nella sua validità, in corso di istruttoria, con appendice del 02/07/2024 (alla Polizza fidejussoria ZURICH INSURANCE PLC n. Z078089 del 31/01/2019), fino al 31/12/2024, estesa al 31/12/2026;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Rinnovo dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RINNOVARE, fatti salvi i diritti di terzi e per quanto di competenza, fino alla data del 31 luglio 2034, L'AUTORIZZAZIONE UNICA rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. con DET-AMB-2016-4037 del 20/10/2016 e s.m.i., per la gestione dell'impianto di deposito preliminare (**D15**) di rifiuti pericolosi e messa in riserva (**R13**) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, alla ditta:

Ragione Sociale:	Berenato & Garro S.R.L. di Berenato Francesco e Garro Sebastiano (in forma abbreviata "Berenato & Garro S.r.l.")		
Codice Fiscale:	93051150899		
P. IVA:	01533660898		
Sede legale:	Via Calzolari n. 69/A - 43126 PARMA (PR)		
Sede operativa:	Via Calzolari n. 69/A - 43126 PARMA (PR)		
Legale Rappresentante:	generalità depositate agli atti		
Responsabile Tecnico:	generalità depositate agli atti		
Dati Catastali del Comune di Parma:	Foglio: 26, mappale: n. 283 sub. 4344.8510152,10.2755577		
Coordinate (decimali):	44.8510152 - 10.2755577		



nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. possono essere trattati esclusivamente i <u>rifiuti pericolosi</u> appresso elencati:

CODICI EER	DESCRIZIONE	Operazioni di Trattamento	Capacità istantanea (t)	Capacità stoccaggio annua (t)
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	0,45	5
		R13	0,5	5
13 08 02*	altre emulsioni	R13	2	15
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	7	120
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R13	0,5	5
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	7	80
16 01 07*	filtri dell'olio	R13	2,5	12,5
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13	1	6
16 06 01*	batterie al piombo	R13	12	120
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti sostanze pericolose	D15	5	50
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13	1	10

2. possono essere trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi appresso elencati:

CODICI EER	DESCRIZIONE	Operazioni di Trattamento	Capacità istantanea (t)	Capacità stoccaggio annua (t)
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13	1	3
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13	1	4

per un quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio pari a 40,95 t (57,8 mc);

- di cui non pericolosi 2 t;

per un quantitativo massimo annuo di stoccaggio pari a 435,5 t (845 mc);

- di cui non pericolosi 7 t;
- 3. di vincolare l'autorizzazione al rispetto:
 - di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - delle vigenti norme di medicina del lavoro;



- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- della normativa vigente in materia di rifiuti;
- dei diritti di terzi;
- 4. <u>entro 180 giorni</u> dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) gli estremi del presente provvedimento di rinnovo;
 - b) <u>importo: euro 50.000,00 (euro cinquantamila//00)</u>, fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
 - c) beneficiario: Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 40139 Bologna;
 - d) scadenza: 31 luglio 2036;
- 5. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività; in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 6. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- 7. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella Planimetria dell'impianto agli atti, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato, e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
- 8. i rifiuti devono essere stoccati negli appositi spazi all'uopo predisposti unicamente all'interno della struttura coperta (capannone); in nessun caso i rifiuti possono essere posizionati nell'area cortiliva o in altri locali non autorizzati;
- lo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovrà avvenire con modalità tali da evitare/limitare la possibilità di sversamenti, ad esempio attraverso l'impiego di contenitori a camera doppia o ponendo i contenitori su bacini di contenimento adeguatamente dimensionati (a tale riguardo si veda paragrafo 5 dell'allegato 5 al DM 05/02/98 e smi);
- 10. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere comprovata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione per i controlli;



- 11. i rifiuti ritirati con codice EER 150111* "imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti" non devono contenere amianto e sono costituiti esclusivamente da bombolette a spray esaurite, quali quelle utilizzate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle officine meccaniche e contenenti vernici, lubrificanti o altre sostanze;
- 12. i rifiuti con codice EER 200121* "tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio" durante le fasi di raccolta, stoccaggio, movimentazione, devono essere mantenuti integri, per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti negli stessi, eventualmente anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 13. i rifiuti in ingresso devono essere avviati alle successive operazioni di recupero e/o smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 14. i rifiuti in ingresso all'impianto, per i quali vengono effettuate le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per le operazione R13 o D15;
- 15. i <u>rifiuti in uscita</u> dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- 16. in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adequatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;
- 17. presso l'impianto dovranno essere conservati, o resi accessibili, ed aggiornati i registri cronologici di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- 18. gli eventuali <u>rifiuti prodotti</u> presso l'impianto devono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ad effettuare il loro recupero o smaltimento finale:
- 19. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore e ad Arpae SAC di Parma;
- 20. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- 21. sebbene i quantitativi dichiarati dal titolare dell'attività non fanno rilevare l'esercizio di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/'11, come evidenziato anche dalla circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per gli impianti di gestione di rifiuti, quale luogo di lavoro, trova applicazione il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pertanto il datore di lavoro è tenuto a redigere, tra l'altro la valutazione del rischio incendio, anche alla luce delle considerazioni di cui alla citata circolare;
- 22. il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di



tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

23. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere approvate dall'autorità competente.

DI REVOCARE col presente Atto, a far data dalla ricezione dello stesso, la Determinazione del Dirigente DET-AMB-2016-4037 del 20/10/2016 (come volturata con DET-AMB-2019-988 del 01/03/2019 e modificata con atto DET-AMB-2020-4690 del 06/10/2020);

DI INVIARE la presente Autorizzazione: alla Ditta Berenato & Garro S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma, ad AUSL Str. Organizz. di Parma – SIP e SPSAL, al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco e al Comune di Parma;

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto è costituito dai seguenti allegati:
 - 1. parere espresso dal Comune di Parma (prot. Arpae PG/2024/152443 del 22/08/2024);
 - 2. nota del Comune di Parma Settore Transizione Ecologica di riscontro alla richiesta prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 - 3. relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, prot. PG/2024/174212 del 27/09/2024.

Sinadoc: 19403/2024

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)